

SCHEMA DI DISEGNO LEGGE-QUADRO SULLA QUALITÀ ARCHITETTONICA.

ART. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo sostenibile nonché del miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e della qualità della vita.
2. La qualità architettonica si persegue attraverso un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della ideazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.
3. Le Regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge.

ART. 2 (Ambito di applicazione della legge)

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, ogni atto che riguarda l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture.

ART. 3 (Obiettivi delle Amministrazioni pubbliche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica;
 - b) promuovere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e del concorso di progettazione, per la progettazione degli interventi;
 - c) favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura;
 - d) sostenere l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
 - e) riconoscere il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea;
 - f) promuovere la continuità del processo progettuale;
 - g) promuovere l'alta formazione e la ricerca;
 - h) tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea costituendo appositi centri di documentazione.

ART. 4 (Promozione dei concorsi di architettura)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura per le opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale, mediante la previsione nei relativi bandi di premi speciali ad essi riservati.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono ai concorsi di architettura.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere, su richiesta delle Amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico o paesaggistico-ambientale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5

(Riconoscimento del particolare valore artistico per le opere di architettura contemporanea)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della Regione, della Provincia o del Comune, provvede, sulla base di criteri standard di qualità predefiniti, a riconoscere il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea.
2. Il riconoscimento del particolare valore artistico è comunicato all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed è altresì comunicato al Comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
3. Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali il riconoscimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
4. Le opere per le quali sia intervenuto il riconoscimento del particolare valore artistico possono accedere ai contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. Le modificazioni dell'opera oggetto del riconoscimento di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicate al Ministero per la verifica della permanenza del particolare valore artistico. In caso di omessa comunicazione o di esito negativo della verifica, il riconoscimento è revocato.
6. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi già erogati.

ART. 6

(Premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura)

1. Possono essere conferiti riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti ed opere di rilevante interesse architettonico o urbanistico, ovvero opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell'articolo 5, o comunque interventi di rilevante qualità architettonica o urbanistica.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza Unificata, ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, è istituita una commissione, composta da personalità della cultura e da esperti nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento.
3. La partecipazione alla commissione non comporta alcun compenso. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 7

(Conoscenza e promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali cura la predisposizione, l'aggiornamento e la divulgazione degli elenchi delle opere riconosciute ai sensi dell'articolo 5 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all'articolo 6.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila affinché le opere di cui al comma 1 riportino stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore, nonché del riconoscimento di particolare valore artistico.

ART. 8

(Promozione dell'alta formazione e della ricerca)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con le singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di

insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 9

(Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, oggi MAXXI)

1. Il Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, oggi denominato MAXXI, con riferimento al settore dell'architettura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, d'intesa con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, promuove la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali, nonché, d'intesa con le Regioni e in collaborazione con le università e gli enti locali, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea.

ART. 10

(Piano per la qualità architettonica)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.

2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con previsione triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, ed in particolare indica per ciascun anno i settori nonché gli interventi prioritari.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all'attuazione del Piano di cui al comma 1.

ART. 11

(Opere d'arte negli edifici pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche destinano all'inserimento di nuove opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione di lavori di costruzione di nuovi edifici pubblici e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di quelli esistenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a un milione di euro.

3. Il progetto definitivo dell'intervento deve prevedere l'inserimento delle opere d'arte ed il relativo costo. In mancanza di tali indicazioni il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.

4. Quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a 2,5 milioni di euro la scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente da una commissione composta dal committente, ovvero da un suo rappresentante esperto in materia, da un critico-storico dell'arte e dal progettista. Per importi superiori il committente provvede alla scelta dell'artista con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da un esperto, critico-storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio, da un direttore di museo d'arte contemporanea o di Accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dell'esperto designato dal comune competente per territorio sono a carico dello stesso comune.

5. Nei casi in cui i bandi dei concorsi di architettura prevedano la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta, non si applica il comma 4.

6. Nelle operazioni di collaudo, il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi siano stati adempiuti.

7. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, il collaudatore ha l'obbligo di comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali l'adempimento o il mancato adempimento

degli obblighi di cui al comma 1. Qualora l'amministrazione non provveda all'adempimento degli obblighi di cui alla presente disposizione entro un anno dal completamento dei lavori, il Ministero per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario che vi provvede, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate.

8. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, le regioni disciplinano l'esercizio del potere sostitutivo.

9. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è abrogata.

ART. 12

(Potestà statutaria delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.